SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81.

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2.

Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

Art. 3.

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Art. 4.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Trasferimento

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

Materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Art. 8.

Competenze della Federazione italiana sport invernali

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Art. 9.

Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

Art. 10.

Specializzazioni

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

Art. 11.

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Art. 12.

Maestri di sci stranieri

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13.

Collegi regionali dei maestri di sci

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera *d)* del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera *d)* del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

Art. 14.

Collegi interregionali

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Art. 15.

Collegio nazionale dei maestri di sci

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 16.

Funzioni del collegio nazionale

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;

d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18.

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 19.

Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 20.

Scuole di sci

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in un stazione invernale;

b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;

c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

Art. 21.

Corsi ed istruttori del Club alpino italiano

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 22.

Adeguamento della legislazione regionale

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 23.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 348 del codice penale è il seguente:

«Art. 348 *(Abusivo esercizio di una professione).* — Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione».

Note all'art. 19:

— L'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 123. — Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente».

— Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, è il seguente:

«Art. 238. — Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.

Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali».

Nota all'art. 21:

— Il testo delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) è il seguente:

«Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

(Omissis);

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera *d)*».

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina) è il seguente:

«Art. 7 *(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).* — 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'art. 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale».

La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (*Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1989, n. 28 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 sopraripportato, commi 2, 3, 6 e 7.

— Il testo dell'art. 13 della medesima legge n. 6/1989 è il seguente:

«Art. 13 (*Collegi regionali delle guide*). — 1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione».

— Il testo dell'art. 15 della ripetuta legge n. 6/1989 è il seguente:

«Art. 15 (*Collegio nazionale delle guide*). — 1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2033):

Presentato dai senatori FORTE e MARNIGA il 28 dicembre 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 1° giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24, 26 luglio 1990; 2 agosto 1990.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 14 settembre 1990.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 2 ottobre 1990, in un testo unificato con atto n. 2051 (GUZZETTI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5124):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 30 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, V e XI.

Esaminato alla VII commissione il 31 ottobre 1990, 5 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2033/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 9 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5124/B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 febbraio 1991.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 20 febbraio 1991.

91G0119

LEGGE 15 marzo 1991, n. 82.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 8.

All'articolo 1:

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4-*bis*. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole da: «e questi» *fino a:* «giudizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio»;

al comma 2, le parole: «un magistrato» *sono sostituite dalle seguenti:* «due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata».

All'articolo 11:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto».

All'articolo 12:

al comma 2, la lettera b) *è soppressa.*

All'articolo 14:

al comma 2, la parola: «nucleo» *è sostituita dalla seguente:* «ufficio».

All'articolo 15:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5375):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri dell'interno (SCOTTI) e di grazia e giustizia (VASSALLI) il 15 gennaio 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1991.

Esaminato dalla II commissione il 13 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 14, 15, 18 febbraio 1991; 6 marzo 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2697):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 marzo 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 1991.

91G0128

DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83.

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;

b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute.».

Art. 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.».

Art. 4.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 5.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.

2. Se i fatti previsti nelle lettere *a), c), d)* ed *e)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.».

Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

Art. 8.

1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. Il presente articolo non si applica alle predette violazioni allorché le stesse siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1991, n. 84.

Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989 con il quale viene stabilito il risanamento obbligatorio dalla brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini;

Ritenuto, a modifica del suddetto decreto, di dover disciplinare distintamente e diversamente il piano obbligatorio di risanamento degli allevamenti bufalini;

Considerato che l'infezione brucellare permane negli allevamenti bufalini;

Considerato che la situazione sanitaria nei confronti di detta malattia è complessa e diversa nell'ambito degli allevamenti bufalini e tale da richiedere programmi di interventi mirati e capaci di rispondere alle necessità più urgenti ed a quelle di medio e lungo termine;

Considerato, altresì, che occorre evitare il depauperamento del patrimonio della specie bufalina, stante la difficoltà di rimonta per lo scarso numero di bufali allevati in Italia;

Ritenuto che con il programma regionale di profilassi e risanamento degli allevamenti bufalini dalla brucellosi devono essere applicate le norme del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni, salvo per ciò che concerne i tempi di abbattimento;

Visto l'art. 261 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 relativo alle norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 4 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini ha come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento degli allevamenti infetti, la difesa degli allevamenti indenni, la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la salvaguardia del patrimonio bufalino.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione del presente piano il servizio veterinario delle UU.SS.LL. procede al controllo di tutti gli allevamenti bufalini esistenti sul territorio di competenza. Gli animali della specie bufalina sono identificati e numerati e i dati dei contrassegni sono riportati in singole schede di stalla conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

2. Qualora negli allevamenti di cui al precedente comma siano presenti anche animali della specie bovina o ovina o caprina, nei confronti degli animali di dette specie devono essere adottate le misure sanitarie previste dai decreti ministeriali 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968.

3. Gli animali infetti sono marcati secondo quanto stabilito con l'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 1968.

4. Il controllo della brucellosi dei bufali avviene mediante la sieroagglutinazione e la fissazione del complemento sui campioni di sangue prelevati da tutti i soggetti di età superiore ai dodici mesi; la sieroagglutinazione può essere sostituita dalla prova di antigene di brucella tamponata. Ai fini dell'identificazione degli animali infetti e del riconoscimento di allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Negli allevamenti in cui vengono identificati bufali infetti da brucellosi, in percentuale non superiore al 5% dei capi presenti, si applicano integralmente le misure previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche.

Art. 4.

1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti è al di sopra del 5%, ma non supera il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi deve essere eseguita entro il termine massimo di nove mesi dalla notifica ufficiale, secondo piani aziendali concordati con la competente unità sanitaria locale. In ogni caso deve essere effettuata e mantenuta la separazione degli animali positivi da quelli negativi, sia nei pascoli, sia nei ricoveri, sia nel governo degli animali.

2. I programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, fissano i periodi per la macellazione in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento.

3. Il risanamento di detti allevamenti viene inoltre effettuato con la vaccinazione sistematica delle vitelle dai quattro ai sei mesi di età, con Buck 19.

4. Negli allevamenti in cui al termine dei nove mesi risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all'art. 3 anche se la percentuale supera il 5%.

Art. 5.

1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti superi il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi può essere eseguita gradualmente secondo piani aziendali concordati con la competente autorità sanitaria locale.

2. Il numero dei capi sierologicamente positivi da destinarsi annualmente alla macellazione viene fissato nei programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, in relazione alla percentuale di animali da eliminare rilevata al primo accertamento. Comunque tutti gli animali infetti devono essere macellati entro i sei anni dal primo controllo sierologico attuato nell'allevamento. Gli animali sieropositivi devono essere isolati dagli animali sieronegativi e con questi ultimi non devono avere contatti.

3. Per il risanamento di detti allevamenti oltre alle misure di cui ai precedenti commi si fa ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle vitelle tra i quatto e i sei mesi di età.

4. Ogni anno deve essere eseguita la macellazione comunque di un numero di capi infetti almeno pari al numero di bufale di rimonta nate e allevate nell'allevamento stesso, sottoposte al trattamento vaccinale con Buck 19 nei termini previsti e per le quali le prove sierologiche hanno dato esito favorevole secondo quanto indicato per gli animali vaccinati dall'allegato *A* capitolo II, lettera *A*, punto 2), della legge 30 aprile 1976, n. 397.

5. Il numero dei capi presenti nell'allevamento non può essere incrementato fino a che gli animali sieropositivi non siano stati abbattuti.

6. Negli allevamenti, in cui al termine dei sei anni risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all'art. 3 anche se la loro percentuale supera il 5%.

Art. 6.

1. Per il calcolo delle percentuali di cui agli articoli 3, 4 e 5 negli allevamenti nei quali sia stato già iniziato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto controllo delle UU.SS.LL. competenti, un piano di risanamento con il ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle bufale tra i quattro e i sei mesi di età, la interpretazione delle prove sierologiche deve tener conto dei trattamenti immunizzanti eseguiti.

Art. 7.

1. Gli animali riscontrati eliminatori di brucelle, e come tali individuati con le prove colturali e biologiche svolte su materiale biologico idoneo, devono essere macellati entro quindici giorni dalla data di notifica.

2. Dopo l'eliminazione dei capi di cui al precedente comma, le stalle, gli altri locali di ricovero, tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per tali animali devono essere puliti ed idoneamente disinfettati e ad essi devono, altresì, essere applicate tutte le misure previste dall'art. 8-*bis* del decreto ministeriale 3 giugno 1968 come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979.

Art. 8.

1. La vaccinazione delle vitelle viene effettuata sotto controllo ufficiale ed eseguita soltanto a completamento ed in associazione alle altre misure profilattiche.

2. Le vitelle vaccinate devono essere contrassegnate nel modo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche.

3. È vietata la vaccinazione dei capi maschi; quelli riconosciuti infetti devono essere immediatamente isolati ed abbattuti entro quindici giorni dalla notifica della constatazione della malattia.

Art. 9.

1. Il servizio veterinario competente per territorio provvede alla sorveglianza periodica degli allevamenti sottoposti alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 e agli accertamenti diagnostici quadrimestrali su tutti i soggetti risultati negativi, fino a completo risanamento degli allevamenti nei termini stabiliti.

2. Nel periodo in cui gli animali infetti rimangono in allevamento in attesa di essere avviati al macello, gli stessi devono rimanere rigorosamente isolati.

3. I capi infetti tenuti al pascolo devono essere separati in zona di pascolo appartata e recintata lontano da strade e corsi d'acqua; gli stessi devono essere abbeverati in vasche non comunicanti con corsi d'acqua.

4. Negli allevamenti infetti di cui al presente articolo si applicano tutte le altre misure previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Il latte delle bufale sieropositive presenti in allevamento deve essere separato da quello proveniente dalle bufale sane della restante parte dell'allevamento.

2. Salve comunque le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, il latte proveniente da capi risultati sieropositivi, può essere rimosso dall'allevamento,per la produzione di formaggi da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura non inferiore a settantacinque giorni, di burro o altri impieghi per il consumo umano, soltanto se destinato a caseifici autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, per essere sottoposto, prima della utilizzazione, a trattamento termico da eseguirsi secondo i criteri indicati al successivo comma 3.

3. I parametri T/t da applicare per il risanamento del latte di cui al comma 2, sono i seguenti:

in scambiatore a piastre: 72 °C/15 secondi;

direttamente in caldaia: 65 °C/20 minuti primi.

4. Il latte risanato secondo i criteri di cui al comma 3 può essere mescolato con il latte proveniente da animali sierologicamente negativi ed essere destinato agli impieghi di trasformazione per la produzione di formaggi a pasta filata. Per la eventuale produzione di altri formaggi freschi o di breve stagionatura, di burro o per altri impieghi, tutto il latte dell'allevamento deve essere sottosposto a pastorizzazione. È comunque consentita l'aggiunta di colture integrative di fermenti selezionati.

5. Per la produzione di formaggi a pasta filata da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura, le operazioni di filatura devono essere effettuate, ai fini di un adeguato risanamento del prodotto, con cagliate ridotte in liste sottili o in piccoli pezzi, in acqua o in miscele di acqua e siero alla temperatura indicata nel comma 6. L'acqua impiegata deve essere conforme ai requisiti

prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. L'utilizzazione di acqua non proveniente dal pubblico acquedotto è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente servizio della U.S.L. che la rilascia dopo gli idonei accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblca 26 marzo 1980, n. 327.

6. La temperatura dell'acqua di filatura o della miscela di acqua e siero — regolata da apposito termostato sigillato — non deve essere inferiore a 95 °C.

7. Per i requisiti igienici delle strutture, della utensileria, degli impianti, dei locali di lavorazione e trasformazione del latte, dei depositi del latte e dei prodotti finiti, per ogni altro requisito, per l'idoneità sanitaria e per l'igiene del personale addetto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 37, 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 11.

1. Le misure di disinfezione stabilite dall'art. 8-*bis* del decreto ministeriale 3 giugno 1968, come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979, si applicano, oltre che ai fini del ripopolamento dell'allevamento risanato dopo l'eliminazione dei capi infetti, anche nel corso delle operazioni di bonifica almeno ogni quattro mesi negli allevamenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

2. La revoca delle misure stabilite con il presente decreto può essere disposta quando si siano realizzate le condizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1991
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989.

— Il D.M. 14 giugno 1968, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968.

Note all'art. 2:

— Il D.M. 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968.

— Il D.M. 4 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovicaprina, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968.

Nota all'art. 7:

— Il D.M. 5 luglio 1979, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980.

91G0113

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1984 (settennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali), 1° aprile 1989 (quinquennali) e 1° ottobre 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1991 e scadenza nel mese di ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1991 e scadenza nel mese di ottobre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 213387 del 20 settembre 1984, n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988, n. 570439 del 30 marzo 1989 e n. 193172 del 20 settembre 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1991, è determinato nella misura:

del 6,15% per i CCT settennali 1° ottobre 1984 - codice ABI 12816, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 14;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 7;

del 6,85% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 6;

del 6,85% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,85% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 1.530.814.250.000, così ripartite:

L. 553.500.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

L. 73.147.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 184.943.250.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 102.746.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 616.477.500.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1280

DECRETO 9 marzo 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 18 aprile 1986 (sessennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1991 e scadenza nel mese di aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 18 aprile 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 587.435.000.000;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 426370/66-AU-133 del 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 21 aprile 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.710.922.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 marzo 1985, del 25 marzo 1986, del 25 marzo 1987 e del 3 aprile 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'8 aprile 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1991 e scadenza nel mese di aprile 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986, n. 426221 del 25 marzo 1987 e n. 426370 del 3 aprile 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 622401 dell'8 aprile 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1992, è determinato nella misura:

dell'11.75% per i CCT decennali 1° aprile 1985 - codice ABI 12826 emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 7;

del 12.00% per i CCT decennali 1° aprile 1986 - codice ABI 12856, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'11.95% per i CCT sessennali 18 aprile 1986 - codice ABI 12857, circolanti per L. 587.435.000.000, cedola n. 6;

del 12.95% per i CCT decennali 1° aprile 1987 - codice ABI 12882, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,10% per i CTS settennali 21 aprile 1987 - codice ABI 12884, emessi per L. 1.710.922.000.000, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 3.303.345.714.570, così ripartite:

L. 1.039.549.642.500 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 600.000.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 70.198.482.500 per i CCT sessennali 18 aprile 1986;

L. 1.489.235.625.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987;

L. 104.361.964.570 per i CTS settennali 21 aprile 1987;

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1991.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Nuova Autovox, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 dicembre 1988 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova Autovox, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 12 ottobre 1990 volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 4 dicembre 1990;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a Nuova Autovox, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 15 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A1279

DECRETO 13 marzo 1991.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale volontario alla Allsecures vita S.p.a., in Roma, del portafoglio della Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare l'art. 68, della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742, che regola i trasferimenti di portafoglio;

Visto il proprio decreto n. 17254 del 12 ottobre 1987 con il quale la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui alla tabella *A* allegata alla citata legge n. 742/1986;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 30 novembre 1990 con la quale la società Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale volontario del proprio portafoglio alla società Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Allsecures vita S.p.a., in data 7 dicembre 1990;

Visto il decreto 5 febbraio 1991, con il quale il Ministro del tesoro ha autorizzato la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, ad aumentare il proprio capitale sociale da attuare mediante conferimento del ramo d'azienda;

Vista la lettera n. 120689 del 13 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento ai sensi dell'art. 68, comma secondo, della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni della vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative al trasferimento parziale volontario alla Allsecures vita S.p.a. del portafoglio della Toro assicurazioni S.p.a., limitatamente al complesso delle polizze di assicurazioni sulla vita, denominato «Compagnia 3», acquisite tramite la rete di vendita della Allsecures S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 13 della legge 21 agosto 1990, n. 245;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, in data 16 ottobre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 30 ottobre 1990, trasmesso con ministeriale del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze relativo alla facoltà di ingegneria viene ulteriormente modificato come segue.

All'art. 108, il primo comma viene sostituito dal seguente:

«La facoltà di ingegneria conferisce le lauree in:
ingegneria civile;
ingegneria elettronica;
ingegneria meccanica;
ingegneria informatica;
ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria per l'ambiente e il territorio.»

All'art. 113, il primo comma viene sostituito dal seguente:

«Il numero delle annualità complessive obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono:

ventisette per i corsi di laurea in ingegneria dell'ambiente e il territorio e ingegneria meccanica;

ventotto per i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica e ingegneria informatica.»

Dopo l'art. 116 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 117. — Per il conseguimento della laurea in «ingegneria informatica» sono obbligatorie ventotto annualità così individuate:

4	Ann.	dal raggr.	A021	- Analisi matematica e/o
		dal raggr.	A012	- Geometria e/o
		dal raggr.	A022	- Calcolo delle probabilità e/o
		dal raggr.	A030	- Fisica matematica e/o
		dal raggr.	A041	- Analisi numerica e matematica applicata e/o
		dal raggr.	P041	- Statistica
1	Ann.	dal raggr.	B011	- Fisica generale
1	Ann.	dal raggr.	B011	- Fisica generale e/o
		dal raggr.	B030	- Struttura della materia
4	Ann.	dal raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	Ann.	dal raggr.	C060	- Chimica
1	Ann.	dal raggr.	I270	- Ingegneria economico-gestionale
1	Ann.	dal raggr.	H071	- Scienza delle costruzioni e/o
		dal raggr.	I050	- Fisica tecnica e/o
		dal raggr.	I042	- Macchine e sistemi energetici e/o
		dal raggr.	I070	- Meccanica applicata alle macchine
1	Ann.	dal raggr.	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	Ann.	dal raggr.	I210	- Elettronica
1	Ann.	dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni
2	Ann.	dal raggr.	I240	- Automatica
1	Ann.	dal raggr.	A042	- Ricerca operativa
1	Ann.	dal raggr.	I210	- Elettronica o
		dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni
1	Ann.	dal raggr.	A021	- Analisi matematica e/o
		dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni e/o
		dal raggr.	I240	- Automatica e/o
		dal raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
4	Ann.	dal raggr.	I240	- Automatica e/o
		dal raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Le restanti tre annualità per raggiungere il numero complessivo di ventotto annualità necessarie per essere ammesso all'esame di laurea, sono scelte tra quelle comprese nell'elenco degli insegnamenti attivabili di cui all'art. 120 e riportate nel manifesto degli studi.

Art. 118. — Per il conseguimento della laurea in «ingegneria delle telecomunicazioni» sono obbligatorie ventotto annualità così individuate:

3	Ann.	dal raggr.	A021	- Analisi matematica
2	Ann.	dal raggr.	A012	- Geometria e/o
		dal raggr.	A030	- Fisica matematica e/o
		dal raggr.	A041	- Analisi numerica e matematica applicata e/o
		dal raggr.	P041	- Statistica
1	Ann.	dal raggr.	B011	- Fisica generale
1	Ann.	dal raggr.	B011	- Fisica generale e/o
		dal raggr.	B030	- Struttura della materia
3	Ann.	dal raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	Ann.	dal raggr.	C060	- Chimica
1	Ann.	dal raggr.	I270	- Ingegneria economico-gestionale
1	Ann.	dal raggr.	I042	- Macchine e sistemi energetici e/o
		dal raggr.	I050	- Fisica tecnica e/o
		dal raggr.	I070	- Meccanica applicata alle macchine e/o
		dal raggr.	H071	- Scienza delle costruzioni
1	Ann.	dal raggr.	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
2	Ann.	dal raggr.	I210	- Elettronica
1	Ann.	dal raggr.	I220	- Campi elettromagnetici
2	Ann.	dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni
1	Ann.	dal raggr.	I240	- Automatica
1	Ann.	dal raggr.	I200	- Misure elettriche ed elettroniche o
		dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni
4	Ann.	dal raggr.	I220	- Campi elettromagnetici e/o
		dal raggr.	I230	- Telecomunicazioni

3 Ann. fra le discipline dei seguenti raggruppamenti:

I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettroniche
I200	- Misure elettriche ed elettroniche
I210	- Elettronica
I220	- Campi elettromagnetici
I230	- Telecomunicazioni
I240	- Automatica
I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
I261	- Bioingegneria elettronica
A041	- Analisi numerica e matematica applicata

In ogni caso il manifesto degli studi dovrà prevedere almeno tre annualità del raggruppamento I230 telecomunicazioni.

Art. 119. — Per il conseguimento della laurea in «ingegneria per l'ambiente ed il territorio» sono obbligatorie ventisette annualità così individuate:

1	Ann.	dal raggr.	A021	- Analisi matematica
1	Ann.	dal raggr.	A022	- Probabilità e statistica
2	Ann.	dal raggr.	B011	- Fisica
1	Ann.	dal raggr.	C060	- Chimica

1 Ann. dal raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 Ann. dal raggr. P012 - Economia politica
1 Ann. dal raggr. A030 - Fisica matematica e
dal raggr. A021 - Analisi matematica
0.5 Ann. dal raggr. A012 - Geometria
0.5 Ann. dal raggr. A041 - Analisi numerica e matematica applicata
1 Ann. dal raggr. H110 - Disegno e/o
dal raggr. I090 - Disegno industriale
1 Ann. dal raggr. H011 - Idraulica
1 Ann. dal raggr. H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
1 Ann. dal raggr. H020 - Ingegneria sanitaria ambientale
1 Ann. dal raggr. H071 - Scienza delle costruzioni
1 Ann. dal raggr. H140 - Chimica applicata e/o
dal raggr. E031 - Ecologia applicata
1 Ann. dal raggr. I050 - Fisica tecnica e/o
dal raggr. I042 - Macchine e sistemi energetici
1 Ann. dal raggr. D012 - Geologia e/o
dal raggr. D022 - Geologia applicata
1 Ann. dal raggr. I170 - Elettrotecnica e/o
dal raggr. I070 - Meccanica applicata alle macchine
1 Ann. dal raggr. H060 - Geotecnica e/o
dal raggr. D043 - Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
1 Ann. dal raggr. H050 - Topografia e cartografia e/o
dal raggr. I200 - Misure elettriche
1 Ann. dal raggr. H143 - Tecnica urbanistica e/o
dal raggr. I240 - Automatica

2 Ann. da indicare tra le discipline dei seguenti raggruppamenti:

A021 - Analisi matematica
I240 - Automatica
A042 - Ricerca operativa

4 Ann. da indicare tra le discipline dei seguenti raggruppamenti:

I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
I200 - Misure elettriche
I210 - Elettronica
I140 - Chimica applicata, scienz. e tecn. mat.
H011 - Idraulica
D043 - Geofisica applicata
H050 - Topografia e cartografia
C050 - Chimica organica
H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
I042 - Macchine e sistemi energetici
I110 - Impianti industriali meccanici
N140 - Diritto amministrativo
H060 - Geotecnica
H040 - Trasporti
H143 - Tecnica urbanistica
C060 - Chimica
P012 - Economia politica

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 gennaio 1991

p. *Il rettore:* ZAMPI

91A1267

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli numeri 17, 18, 19 e 20, relativi agli insegnamenti obbligatori rispettivamente degli indirizzi politico amministrativo, politico-economico, storico politico e internazionale e politico sociale del corso di laurea in scienze politiche sono modificati nel senso che la lingua straniera deve intendersi biennale anziché triennale.

L'art. 23 relativo all'ammissione all'esame di laurea risulta così modificato:

«Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di ventuno corsi annuali, nonché a un corso triennale di lingua inglese obbligatorio per tutti gli indirizzi, con esami scritti e orali al termine di ogni anno di corso e ad un corso biennale scelto tra le lingue attivate nella facoltà (francese, spagnolo, tedesco e arabo), con esami scritti e orali al termine di ogni anno».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 gennaio 1991

Il rettore: CASULA

91A1268

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Art. 1.

1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. *Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.*

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. *Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale (a) si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.*

4-bis. *Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.*

5. *Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.*

(a) Il testo dell'art. 379 del codice penale è il seguente:

«Art. 379 [come modificato dall'art. 25 legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'art. 3 legge 13 settembre 1982, n. 646] *(Favoreggiamento reale)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

La misura minima e massima della multa di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire centomila a lire duemilioni».

Art. 2.

1. *Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art. 3.

1 Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale *(a)* è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto.

(a) Il testo dell'art. 361 del codice penale è il seguente:

«Art. 361 *(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)*. — Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa».

La misura minima e massima della multa di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire sessantamila a lire unmilione».

Art. 4.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale *(a)* siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

(a) Il testo degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale è il seguente:

«Art. 648-*bis* [inserito dall'art. 3 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, è stato poi così sostituito dall'art. 23 legge 19 marzo 1990, n. 55] *(Riciclaggio)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire due milioni a trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

«Art. 648-*ter* [aggiunto dall'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55] *(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

1. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289-*bis* e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale *(a)*, se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.

(a) Il testo del quarto comma dell'art. 289-*bis* e dei commi quarto e quinto dell'art. 630 del codice penale è il seguente:

«Art. 289-*bis* [aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191] *(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)*, comma quarto. — Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo, muore in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni».

«Art. 630 [come sostituito dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894] *(Sequestro di persona a scopo di estorsione)*, commi quarto e quinto. — Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi».

Art. 7.

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

Art. 8.

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata, assicurano altresì il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 *(a)*.

(a) Il D.L. n. 5/1991, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, non è stato convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 13 marzo 1991; nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 1991, n. 76. Si trascrive il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 12 di quest'ultimo decreto, identico a quello dei commi 4 e 5 dell'art. 12 del decreto decaduto:

«4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria».

Capo II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 9.

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale *(a)*, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. *Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima ipotesi, e 4, seconda ipotesi, del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [come modificata dall'art. 10 D.L. n. 76/1991 - *n.d.r.*];

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis*, comma 2, del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

Art. 10.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 9 *e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio*, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da *due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata* e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel

settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*.

(a) La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 11.

1. *L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'icolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto.* In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Art. 12.

1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) (soppressa dalla legge di conversione);

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte.

Art. 13.

1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.

Art. 14.

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito *ufficio* posto alle sue dirette dipendenze.

Art. 15.

1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

1-bis. *Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera* b), *della legge 23 agosto 1988, n. 400* (a), *nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:*

a) *segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;*

b) *iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati sugli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;*

c) *validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;*

d) *previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;*

e) *riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;*

f) *previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;*

g) *istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;*

h) *adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;*

i) *possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;*

l) *previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità.*

(a) Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota (a) all'art. 10.

Art. 16.

1. *Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.*

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica «Sicurezza pubblica» e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso».

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A1317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, recante: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze».

Il decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, recante: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991.

91A1307

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 marzo 1991 Covino Fiorella, notaio residente nel comune di Spigno Monferrato, d.n. Alessandria, è stato trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

91A1283

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Verde Colle Terzo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 28 giugno 1983, repertorio 8991, reg. soc. 4676/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lago Arvo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capalbo in data 29 settembre 1978, repertorio 11, reg. soc. 3347/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata SPES fra sottufficiali, appuntati e guardie di P.S.», con sede in Roma, costituita per rogito Di Benedetto in data 20 maggio 1976, repertorio 25389, reg. soc. 4338/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Livia 1954 - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 15 giugno 1954, repertorio 18230, reg. soc. 2114/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Waniria a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 7 giugno 1961, repertorio 130878, reg. soc. 1723/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Diama 1973», con sede in Roma, costituita per rogito Badurina in data 2 marzo 1973, repertorio 488980, reg. soc. 1613/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Geologi romani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 1° ottobre 1965, repertorio 47925, reg. soc. 2483/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata: Non ti scordar di me», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 15 dicembre 1953, repertorio 12305, reg. soc. 41, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Appio Latino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 9 marzo 1983, repertorio 11319, reg. soc. 2555/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sabina Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 27 settembre 1948, repertorio 11644, reg. soc. 1904, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.U.C.E.S. - Cooperativa unitaria costruzioni edili stradali - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 25 giugno 1971, repertorio 57688, reg. soc. 1913/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minerva Domus Romana» a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 1° ottobre 1965, repertorio 153388, reg. soc. 2298/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Spes», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 febbraio 1950, repertorio 5693, reg. soc. 522, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Spazio Elettronico a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 28 settembre 1983, repertorio 16624, reg. soc. 7595/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Colle Due Pini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 5 giugno 1980, repertorio 5482, reg. soc. 3637/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Costa Brava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 16 ottobre 1964, repertorio 70536, reg. soc. 3713/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 28 ottobre 1982, repertorio 67219, reg. soc. 7446/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Capitolina Appalti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Agostino D'Ettorre (coadiutore del dott. Giuseppe D'Ettorre) in data 17 aprile 1973, repertorio 182196/4888, reg. soc. 2743/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Mabesco a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Macrì in data 10 maggio 1954, repertorio 6306, reg. soc. 1852, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Casa Famiglia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 22 novembre 1979, repertorio 52441, reg. soc. 1208/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Vetta 1962» a responsabilità limitata (già «Vetta» a responsabilità limitata) con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 6 marzo 1954, repertorio 21098, reg. soc. 1014, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Palmeto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 febbraio 1954, repertorio 19013, reg. soc. 743, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «La Fortuna», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 16 dicembre 1953, repertorio 125469, reg. soc. 522, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Petrus», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 15 gennaio 1954, repertorio 22152, reg. soc. 450, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte Spluga - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 22 ottobre 1953, repertorio 1232, reg. soc. 2691, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Doppio Cinque - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 27 marzo 1974, repertorio 16705, reg. soc. 2699/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Betulla Bianca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 4 giugno 1976, repertorio 663971, reg. soc. 2591/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rubicone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 28 novembre 1950, repertorio 33463, reg. soc. 2473, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dibesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sebastiani in data 25 gennaio 1974, repertorio 83151 reg. soc. 669/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Itala film - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cucchiari in data 25 luglio 1978, repertorio 12023, reg. soc. 330/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eden 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 5 maggio 1983, repertorio 11597, reg. soc. 3499/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Novart - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ardelini in data 20 maggio 1985, repertorio 1301, reg. soc. 6217/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sardegna Azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Zecca in data 19 maggio 1976, repertorio 35906, reg. soc. 2429/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vera a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 30 luglio 1953, repertorio 11674, reg. soc. 2123, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Lucciola», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 11 dicembre 1953, repertorio 125094, reg. soc. 437/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Deo Gratias - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro (coadiutore del dott. Calabresi) in data 10 marzo 1969, repertorio 48648, reg. soc. 1143/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I.N.A. Aden - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 13 marzo 1964, repertorio 114794, reg. soc. 1558/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Apollinare in Classe a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 12 dicembre 1961, repertorio 12353, reg. soc. 2632/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Palladio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Zanghi in data 1° aprile 1948, repertorio 32214, reg. soc. 964, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia Maggio - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 29 maggio 1951, repertorio 35894, reg. soc. 1198, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villazzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 4 marzo 1954, repertorio 17435, reg. soc. 1059, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Magda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 luglio 1953, repertorio 17495, reg. soc. 2125, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «T.E.M.A. - Territorio Economia Marketing - Automazione - Società Cooperativa di ricerca a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Carusi in data 23 novembre 1983, repertorio 1282, reg. soc. 7519/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Taller - Promozione e diffusione culturale - - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grosso in data 19 dicembre 1985, repertorio 270, reg. soc. 990/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Barbara - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 aprile 1985, repertorio 169091, reg. soc. 5160/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà XV - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Iorio in data 27 novembre 1980, repertorio 826, reg. soc. 6452/80, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Overdrive - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manara in data 27 febbraio 1984, repertorio 5124, reg. soc. 2888/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro Storico '81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 giugno 1981, repertorio 23659, reg. soc. 4920/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Veneta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 6 agosto 1943, repertorio 3203/1720, reg. soc. 602, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Irnerio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Marrocchi in data 10 settembre 1965, repertorio 10009, reg. soc. 1710, tribunale di Roma;

società cooperatia edilizia «La Ginestra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 19 luglio 1982, repertorio 3955, reg. soc. 5746/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casaverde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bartolomucci in data 16 luglio 1982, repertorio 20677, reg. soc. 5150/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Pianeta Litorale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 aprile 1985, repertorio 169094, reg. soc. 5868/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Bella Marzolina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per le case popolari ed economiche», con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 2 aprile 1954, repertorio 20374, reg. soc. 1147/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Marzianella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 24 ottobre 1980, repertorio 155605, reg. soc. 3392/82, tribunale di Roma (già tribunale di Perugia n. 1053/81);

società cooperativa edilizia «Santa Marcellina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 20 dicembre 1965, repertorio 173238, reg. soc. 2830/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Lumaca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 25 giugno 1963, repertorio 59619/1052, reg. soc. 2113/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Nemorense» con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 6 giugno 1950, repertorio 6107, reg. soc. 1399, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Divina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Palermo (coadiutore del dott. Chinni) in data 14 settembre 1964, repertorio 33923, reg. soc. 3421/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Motoritalia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 20 ottobre 1969, repertorio 3112, reg. soc. 3189/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Eur 8ª a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Luigi Gamberale (coadiutore del dott. Placido Gamberale) in data 10 ottobre 1963, repertorio 94940, reg. soc. 3312/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Wally - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 5 dicembre 1963, repertorio 113230, reg. soc. 268/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Ventisette - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 maggio 1954, repertorio 19921, reg. soc. 2087, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Verde Irpinia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 gennaio 1964, repertorio 50966, reg. soc. 1121/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marisilva - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 novembre 1965, repertorio 60043, reg. soc. 2827/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Villa delle Ortensie» con sede in Roma costituita per rogito De Martino in data 13 ottobre 1955, repertorio 15581, reg. soc. 2384, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Urania 85 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 31 maggio 1955, repertorio 12196, reg. soc. 1665, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marietana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 febbraio 1955, repertorio 33342, reg. soc. 974, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Volturnia 58», con sede in Roma, costituita per rogito Golia (coadiutore del dott. Gamberale) in data 19 luglio 1962, repertorio 88224, reg. soc. 1734/62, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sardegna nuova società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Nemcova in data 27 luglio 1982, repertorio 3595, reg. soc. 5493/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bankarellik - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Politi in data 22 luglio 1982, repertorio 11900, reg. soc. 5421/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villaggio P.I.N.I. - Personale istituto neuro infantile - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 24 febbraio 1970, repertorio 328837, reg. soc. 1232/70, tribunale di Roma;

società cooperativa Mista «Graphic Designers - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 7 maggio 1982, repertorio 7953, reg. soc. 3701/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Monteverde a responsabilità limitata», (già «L'Arcobaleno società cooperativa a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Vicini in data 1° dicembre 1982, repertorio 971, reg. soc. 34/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coop. Prima Casa - Dipendenti Cassa per il Mezzogiorno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 5 giugno 1980, repertorio 222, reg. soc. 3592/80, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa costruzioni edili stradali e Affini «L'Unione», a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 9 dicembre 1946, repertorio 17734, reg. soc. 260/47, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Buona Speranza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 24 ottobre 1967, repertorio 43693, reg. soc. 2945/67, tribunale di Roma;

società cooperativa consumo «Coop. CISL 2010 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 19 febbraio 1980, repertorio 38, reg. soc. 1783/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coop. Casa Roma Cinque - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 8 maggio 1980, repertorio 4954, reg. soc. 3189/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Netania Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 1° dicembre 1975, repertorio 22028, reg. soc. 4360/75, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Ciriaco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Montesi in data 16 marzo 1985, repertorio 6296, reg. soc. 4718/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Brigida - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fasani in data 1° marzo 1985, repertorio 2749, reg. soc. 4717/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Ciclamino» con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 14 marzo 1977, repertorio 35417, reg. soc. 2149/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Leo Ventesima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 22 settembre 1964, repertorio 24795, reg. soc. 3429/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Campeggiatori del Circeo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Renzo (coadiutore del dott. Torina) in data 27 ottobre 1978, repertorio 103875, reg. soc. 3711/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Stampa I», con sede in Roma, costituita per rogito Garroni in data 9 ottobre 1981, repertorio 5935, reg. soc. 6809/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Concordia Quarta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 10 dicembre 1963, repertorio 113289, reg. soc. 605/64.

società cooperativa edilizia «Telemare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 4 dicembre 1963, repertorio 175928, reg. soc. 734/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bilancia 9 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 17 dicembre 1963, repertorio 113386, reg. soc. 286/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bartolomeo Pacca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 9 febbraio 1954, repertorio 10168, reg. soc. 1005, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tornese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 18 febbraio 1958, repertorio 111200/1393, reg. soc. 536, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa cine super T.V. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 11 giugno 1980, repertorio 2494, reg. soc. 3296/80, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «V.S.I. - Video service italiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papi in data 28 luglio 1981, repertorio 3586, reg. soc. 5806/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Medipro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomà in data 25 settembre 1964, repertorio 134486, reg. soc. 3724/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sant'Angelo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Valente (coadiutore del dott. Carosi) in data 26 aprile 1974, repertorio 43638, reg. soc. 2349/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera Tivoli 26» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Romano in data 23 gennaio 1986, repertorio 11465, reg. soc. 2852/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rovito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Migliori in data 19 febbraio 1965, repertorio 769455, reg. soc. 1010/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coop. Casa Roma Dieci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 8 maggio 1980, repertorio 4966, reg. soc. 3455/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Tagliola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone indata 20 gennaio 1964, repertorio 50985, reg. soc. 934/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.N.E.M. - Cooperativa Nuova Edilizia Media» a responsabilità limitata (già «S. Giovanni Battista» a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Valente in data 25 ottobre 1962, repertorio 25234, reg. soc. 2999/69, tribunale di Roma (già tribunale di Napoli, reg. soc. 707).

società cooperativa edilizia «Itifermi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Angelo Federici (coadiutore del dott. Domenico Federici) in data 24 settembre 1964, repertorio 33890, reg. soc. 4289/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le Nove scintille - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 29 ottobre 1964, repertorio 441201, reg. soc. 4314/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte Viglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 25 settembre 1964, repertorio 1872, reg. soc. 164/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Gioia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 17 maggio 1963, repertorio 556878, reg. soc. 1785/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Unione» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 25 giugno 1963, repertorio 50474, reg. soc. 1832/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Forag - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 7 giugno 1963, repertorio 64090, reg. soc. 2000/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Aurora Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 1° giugno 1963, repertorio 46298, reg. soc. 1528/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nobili - Società cooperativa edilizia p.a. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 9 maggio 1963, repertorio 103630, reg. soc. 1479/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte Vettore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 21 gennaio 1954, repertorio 17225, reg. soc. 401, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Tranquilla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 12 febbraio 1954, repertorio 17339, reg. soc. 774/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ivrea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 febbraio 1954, repertorio 18897, reg. soc. 642, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villetta Nadia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 5 febbraio 1954, repertorio 18870, reg. soc. 656, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bilancia cinematografica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Campanini in data 9 dicembre 1971, repertorio 10799, reg. soc. 3813/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Granseola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 23 aprile 1982, repertorio 64985, reg. soc. 3591/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Festa Nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 27 gennaio 1964, repertorio 113980, reg. soc. 1356/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rododendro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici indata 3 marzo 1964, repertorio 373200/8647, reg. soc. 2425/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ci.Mi. Civili Militari» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ruggiero (coadiutore del dott. Mannella in data 25 marzo 1964, repertorio 564889, reg. soc. 3122/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Vela», con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 11 ottobre 1963, repertorio 30149, reg. soc. 3124/63, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera Roma 18» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Romano in data 23 gennaio 1986, repertorio 11462, reg. soc. 2848/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Donatella Marina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 8 febbraio 1954, repertorio 17139, reg. soc. 773, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Connemara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 dicembre 1973, repertorio 730626, reg. soc. 694/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'altra metà del légno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 6 luglio 1984, repertorio 373150, reg. soc. 6889/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valle dei Giacinti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 25 marzo 1955, repertorio 18958, reg. soc. 1053, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Madema», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 14 dicembre 1953, repertorio 125331, reg. soc. 597/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata, Spes Domus», con sede in Roma, costituita per rogito Alessandrini in data 5 maggio 1964, repertorio 71317, reg. soc. 2694/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. verde giardinieri vivaisti - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misiti in data 9 marzo 1984, repertorio 8430, reg. soc. 3089/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Croce del sud seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Amelio in data 16 febbraio 1983, repertorio 37628, reg. soc. 2043/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Co.Re.Co. - Cooperativa regionale di consumo - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene Perez in data 25 ottobre 1984, repertorio 253/84, reg. soc. 8698/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Reatina pulimento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene Perez in data 19 ottobre 1984, repertorio 25307, reg. soc. 7251/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa abitazioni lavoratori trasporti aereo - Co.A.L.T.A. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 24 maggio 1984, repertorio 76423 , reg. soc. 4843/84, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia C.R.A.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 22 maggio 1984, repertorio 19985, reg. soc. 4602/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «C.I.CO.B. II Cooperativa italiana consumo beni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tufani in data 29 maggio 1985, repertorio 10713, reg. soc. 6498/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luitondomar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 16 luglio 1962, repertorio 37403, reg. soc. 2103, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luisiana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lucrezio (coadiutore del dott. Clementi) in data 10 novembre 1958, repertorio 157883, reg. soc. 1812/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hesperia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 11 ottobre 1963, repertorio 5969, reg. soc. 3152/63, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Stigem - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 25 gennaio 1984, repertorio 18387, reg. soc. 2092/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dolce famiglia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 7 febbraio 1958, repertorio 28853, reg. soc. 1913/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Laetitiae - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 3 luglio 1963, repertorio 348841/7523, reg. soc. 1982/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vesta Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 11 gennaio 1965, repertorio 25578, reg. soc. 456/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piave Monte Grappa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 6 ottobre 1962, repertorio 93660, reg. soc. 2307/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Florida - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 27 giugno 1962, repertorio 46324, reg. soc. 2020/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le Nove Pleiadi», a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 31 marzo 1955, repertorio 87361, reg. soc. 1205, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Solaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 12 giugno 1974, rpertorio 21566, reg. soc. 3473/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sagittario - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Amelio in data 16 febbraio 1983, repertorio 37626, reg. soc. 2041/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ave Domus Nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 11 marzo 1964, repertorio 48034, reg. soc. 2195/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, Domus Felix», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 20 gennaio 1954, repertorio 500, reg. soc. 523, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Catalana Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 marzo 1954, repertorio 19120, reg. soc. 1017, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Solera Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 23 novembre 1953, repertorio 24914, reg. soc. 2997/53, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro « Inserimento ed incontro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 1° febbraio 1984, repertorio 4034, reg. soc. 1755/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vis et Salus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scavizzi (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 21 maggio 1954, repertorio 71935, reg. soc. 2071, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Hippocampus - 58 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 settembre 1958, repertorio 33401, reg. soc. 1737, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Romanina a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 26 luglio 1948, repertorio 13943, reg. soc. 1573, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orchis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 7 ottobre 1963, repertorio 5920, reg. soc. 3102/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edelweis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 2 ottobre 1963, repertorio 5873, reg. soc. 3008/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Papaver - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 2 ottobre 1963, repertorio 5870, reg. soc. 3009/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Scorpio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Soldani in data 23 maggio 1985, repertorio 9893, reg. soc. 6607/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia e di credito Valle dell'Aniene società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Torina in data 2 luglio 1985, repertorio 2771, reg. soc. 7186/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cosmo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 7 novembre 1972, repertorio 32372, reg. soc. 247/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Club nautico internazionale», a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 4 giugno 1969, repertorio 1216, reg. soc. 2395/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Pontinia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 19 giugno 1970, repertorio 39899, reg. soc. 2439/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bella vista 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 5 giugno 1980, repertorio 5476, reg. soc. 4467/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monti di Roma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarsia in data 3 dicembre 1981, repertorio 3679, reg. soc. 963/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vaga Domus a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 24 aprile 1969, repertorio 6756, reg. soc. 1487/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Graziadelia Blu a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 4 aprile 1974, repertorio 320696, reg. soc. 2072/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cecchignola 76» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Macrì in data 23 dicembre 1976, repertorio 8047, reg. soc. 527/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Edda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 30 aprile 1958, repertorio 11138, reg. soc. 1215, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Anni sereni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 3 aprile 1981, repertorio 7198, reg. soc. 3072/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione lavoro «Cooperativa Carlo Goldoni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papi in data 27 febbraio 1985, repertorio 12077, reg. soc. 4090/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Coop-Setur - Cooperativa servizi turismo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 6 aprile 1983, repertorio 12965, reg. soc. 3202/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa servizi Amministrativi - Tevere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 30 ottobre 1985, repertorio 2191, reg. soc. 11194/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Torre - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 23 settembre 1974, repertorio 312037, reg. soc. 4367/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Solferino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzelli in data 23 maggio 1958, repertorio 18456, reg. soc. 1145, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Maria Santissima del Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 marzo 1952, repertorio 13661, reg. soc. 946, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili stradali ed affini» a responsabilità limitata, con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 19 novembre 1955, repertorio 6926, reg. soc. 740, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Margherite - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Russo in data 11 dicembre 1970, repertorio 10232, reg. soc. 2744, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Gioventù - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Stipa in data 29 novembre 1972, repertorio 11127, reg. soc. 3439, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Giulia Gonzaga - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 14 settembre 1972, repertorio 88373, reg. soc. 3293, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Progetto azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Viscogliosi in data 21 marzo 1986, repertorio 2183, reg. soc. 11485, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Solaris - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Lena in data 5 settembre 1985, repertorio 25357, reg. soc. 10766, tribunale di Latina;

società cooperativa di trasporto «Autotrasporti Formia» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 4 aprile 1981, repertorio 5022, reg. soc. 7070, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Betulle - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 24 novembre 1972, repertorio 81356, reg. soc. 3428, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Bouganville - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 21 luglio 1972, repertorio 79774, reg. soc. 3274, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Ciclamini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 20 luglio 1972, repertorio 79763, reg. soc. 3273, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Azalee - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 1° dicembre 1972, repertorio 81447, reg. soc. 3429, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Dalie - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 20 luglio 1972, repertorio 81446, reg. soc. 3430, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Gigli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 13 marzo 1973, repertorio 83097, reg. soc. 3588, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Tulipani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 15 gennaio 1973, repertorio 82295, reg. soc. 3529, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Fiordalisi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 16 gennaio 1973, repertorio 82469, reg. soc. 3531, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Il Timo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 15 gennaio 1973, repertorio 82296, reg. soc. 3530, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Scudo crociato - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 21 aprile 1959, repertorio 12764, reg. soc. 975, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Gardenie - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 25 agosto 1972, repertorio 80222, reg. soc. 3280, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Girasoli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 25 novembre 1972, repertorio 81371, reg. soc. 3427, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Papaveri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»; con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 8 maggio 1973; repertorio 83576, reg. soc. 3639, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Petunie - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 16 gennaio 1973, repertorio 82470, reg. soc. 3532, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Ginkgo-Boiloba - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 15 giugno 1972, repertorio 79356, reg. soc. 3241, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I secondi numerosi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 27 maggio 1972, repertorio 79123, reg. soc. 3203, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Messana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 7 novembre 1972, repertorio 81111, reg. soc. 3407, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Annunziata - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 24 aprile 1972, repertorio 78682, reg. soc. 3183, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «La Quercia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 1° luglio 1972, repertorio 79532, reg. soc. 3242, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «L'Arpa coop. edilizia - Società a responsabilità limitata», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 14 novembre 1974, repertorio 38112, reg. soc. 4224, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Ginestre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ponza (Latina), costituita per rogito Schettino in data 18 aprile 1986, repertorio 17153, reg. soc. 11478, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Nuova Linea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 11 giugno 1986, repertorio 20971, reg. soc. 11649, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Maletiempo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 17 marzo 1974, repertorio 105980, reg. soc. 3964, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Villaggio Azzurro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 23 novembre 1975, repertorio 46108, reg. soc. 4589, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Strelitzia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 8 aprile 1976, repertorio 46986, reg. soc. 4751, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Eden - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 29 ottobre 1973, repertorio 32009, reg. soc. 3786, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Terracina Uno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 13 ottobre 1976, repertorio 48014, reg. soc. 4934, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Artigianpontino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 13 novembre 1980, repertorio 2917, reg. soc. 6736, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa C.S.L. - a responsabilità limitata - Centro stampa Latina», con sede in Latina, costituita per rogito Valente in data 15 febbraio 1986, repertorio 19598, reg. soc. 11305, tribunale di Latina:

società cooperativa mista «Sport service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Naddeo in data 23 luglio 1981; repertorio 1654, reg. soc. 7273, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Racuca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 19 novembre 1976, repertorio 104939, reg. soc. 4986, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Oasi serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Stipa in data 19 dicembre 1970, repertorio 7676, reg. soc. 2748, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.A.A.L. - Consorzio edili artigiani affini» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 24 febbraio 1979, repertorio 14838, reg. soc. 5895, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Rischiatutto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 4 gennaio 1971, repertorio 90185, reg. soc. 2738, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Leonardo da Vinci a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 2 maggio 1973, repertorio 9408, reg. soc. 3596, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia - La Pira - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 19 febbraio 1982, repertorio 4923, reg. soc. 7544, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pittori e affini pontini, a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Mandato in data 4 marzo 1982, repertorio 9789, reg. soc. 7616, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «A.R.C.O. - Agenti rappresentanti commercio organizzati» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 6 marzo 1978, repertorio 7068, reg. soc. 5509, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «San Paolo - Borgo Faiti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 26 marzo 1982, repertorio 32199, reg. soc. 7652, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Calt - Consorzio artigiano lavanderie e tintorie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Giorgilli in data 16 novembre 1978, rep. 686, reg. soc. 5729, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «COOPagi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Valente in data 7 dicembre 1985, repertorio 17951, reg. soc. 11072, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cultura e informazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 5 ottobre 1982, repertorio 5842, reg. soc. 7921, tribunale di Latina.

91A1284

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 13 marzo 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «legge 29 dicembre *1989*, n. 405», si legga: «legge 29 dicembre *1990*, n. 405»;

all'art. 18, comma 5, dove è scritto: «ai sensi dell'art. 45 della legge *21* ottobre 1971, n. *855*», si legga: «ai sensi dell'art. 45 della legge *22* ottobre 1971, n. *865*»;

all'art. 20, comma 6, dove è scritto: «legge *11* marzo 1990, n. 55,», si legga: «legge *19* marzo 1990, n. 55,».

91A1319

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, concernente: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1991).

All'art. 12, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 9 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente *utilizzata*, non essendone titolare, carte di credito ...», si legga: «1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente *utilizza*, non essendone titolare, carte di credito ...».

91A1285

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200